LICEI
RIONERO

Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore
Giustino Fortunato
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Classico
Liceo Artistico - Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione
Via Monticchio, 125 - 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) - Tel. 0972720343
Codice meccanografico: PZIS002003 - Codice Fiscale 85000790767
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFMIJ9
www.liceirionero.edu.it - pzis002003@istruzione.it - pzis002003@pec.istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-RIONERO IN VULTURE
Prot. 0000632 del 15/01/2026
IV (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI SCOLASTICI

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo dei locali e degli impianti di pertinenza dell'Istituto (palestre, aule, auditorium, laboratori, spazi esterni, spogliatoi e servizi accessori) a soggetti esterni, in orario extrascolastico.
2. Le concessioni sono finalizzate a promuovere la pratica sportiva, ricreativa, sociale e formativa nel territorio, a ottimizzare l'utilizzo delle strutture scolastiche e a valorizzare l'edificio scolastico quale bene comune della collettività.
3. L'attività didattica, educativa e formativa dell'Istituto ha carattere di assoluta priorità rispetto a qualsiasi utilizzo esterno.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i locali e impianti scolastici di proprietà o in uso all'Istituto.
2. Le concessioni sono ammesse, esclusivamente, se compatibili con le finalità istituzionali della Scuola, non interferiscono con lo svolgimento delle attività didattiche e risultano conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi e tutela del patrimonio.
3. L'Istituto e/o l'Ente proprietario degli immobili (il Concedente) è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da uso improprio o non autorizzato dei locali da parte del Concessionario.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI DELLA CONCESSIONE

Possono presentare richiesta di concessione:

- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
- gli Enti di promozione sportiva riconosciuti;
- le Associazioni e Società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate;
- le Associazioni, Organizzazioni o Enti con finalità ricreative, sociali, formative o di volontariato aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;
- gli Enti locali per lo svolgimento di attività istituzionali.

ARTICOLO 4 – REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente deve:

- possedere personalità giuridica o idonea forma di riconoscimento fiscale;
- essere iscritto, ove previsto, ai registri o agli albi competenti;
- essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi;
- non avere procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante;
- essere coperto da idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e, per le attività sportive, anche per infortuni;
- dimostrare adeguata esperienza nella gestione delle attività oggetto della concessione.

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

- concessioni continuative o pluriennali: a seguito di avviso pubblico emanato dall'Istituto, con termini e modalità di presentazione indicati nell'avviso stesso;
- concessioni occasionali o per singoli eventi: mediante domanda scritta presentata almeno 20 giorni prima della data di utilizzo richiesta, salvo diversa tempistica indicata.

2. La domanda deve contenere: dati identificativi del richiedente, finalità dell'attività, periodo e orari richiesti, locali o impianti richiesti, numero previsto di partecipanti, qualifiche degli operatori, nonché dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento e dell'obbligo assicurativo.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze saranno esaminate secondo i seguenti criteri di priorità:

- coerenza dell'attività proposta con le finalità educative e sociali dell'Istituto e del territorio;
- inclusione di attività rivolte a fasce sociali svantaggiate o a persone con disabilità;
- radicamento territoriale dell'associazione richiedente;
- comprovata esperienza e affidabilità del soggetto proponente;
- qualificazione professionale degli operatori o istruttori coinvolti;
- eventuali interventi di miglioramento o manutenzione realizzati a beneficio della struttura.

In caso di parità, sarà data preferenza ai soggetti che non dispongono di altri spazi pubblici in concessione o che abbiano effettuato investimenti certificati a favore dell'impianto.

ARTICOLO 7 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. A seguito dell'istruttoria positiva e dell'approvazione della graduatoria, l'Istituto (il Concedente) stipula apposita convenzione con il Concessionario, specificando durata, orari, locali assegnati, oneri economici e obblighi reciproci.
2. La concessione ha carattere temporaneo e non esclusivo. Per gli usi continuativi, la durata massima è fissata in tre anni, rinnovabile previa nuova istanza e verifica dei requisiti.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a:

a. utilizzare i locali esclusivamente per le attività autorizzate;
b. rispettare orari e turnazioni assegnati;
c. custodire i beni e restituire i locali nello stato originario;
d. garantire pulizia, ordine e igiene al termine di ogni utilizzo;
e. segnalare tempestivamente eventuali guasti o danneggiamenti;
f. assicurare la presenza di personale qualificato e responsabile durante l'attività;
g. osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi;
h. non sub-concedere, cedere o affittare in alcuna forma i locali o gli impianti concessi.

ARTICOLO 9 – DIVIETI

È fatto divieto di:

a. svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
b. apportare modifiche strutturali o installare attrezzature senza preventiva autorizzazione;
c. vendere cibi o bevande o svolgere attività commerciali a fini di lucro, salvo autorizzazione espressa;
d. fumare nei locali scolastici e relative pertinenze;
e. introdurre animali, sostanze infiammabili, pericolose o materiali non autorizzati;
f. organizzare manifestazioni pubbliche o spettacoli a pagamento senza specifica autorizzazione.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario risponde direttamente dei danni a persone, cose, impianti o arredi verificatisi durante il periodo di utilizzo.

2. Il Concessionario, prima dell'avvio dell'attività, deve produrre idonea documentazione assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso terzi e, ove necessario, di infortuni.
3. Il Concedente è sollevato da ogni responsabilità per danni derivanti dall'attività del Concessionario, salvo i casi di dolo o colpa grave dell'Amministrazione scolastica.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO E CAUZIONE

1. Il Concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a **€ 40,00 per ogni ora di utilizzo effettivo**, comprensivo di costi per utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento), manutenzione ordinaria e uso delle attrezzature di base.
2. In caso di mancato utilizzo senza giustificato motivo, resta dovuto il corrispettivo pattuito, salvo diversa valutazione dell'Istituto.
3. Le tariffe potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio di Istituto, in relazione ai costi di gestione annuali.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti devono essere effettuati mediante strumenti tracciabili (bonifico bancario, conto corrente postale o piattaforma PagoPA), entro i termini indicati nella convenzione. Il mancato pagamento nei termini comporta la decadenza automatica della concessione.

ARTICOLO 13 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata massima delle concessioni continuative è di **tre anni scolastici**. Le concessioni occasionali si intendono limitate agli eventi o alle attività specificamente autorizzate. L'Istituto può richiedere la riconsegna anticipata dei locali per motivate esigenze didattiche o istituzionali.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

Il Concedente può sospendere o revocare la concessione in caso di:

a. mancato pagamento del corrispettivo dovuto;
b. mancata pulizia, ordine e igiene al termine di ogni utilizzo;
c. violazioni gravi o reiterate del presente Regolamento;
d. danneggiamenti alle strutture o agli impianti;
e. sopravvenute esigenze scolastiche o di sicurezza.

In caso di revoca per inadempimento, la cauzione è incamerata e non è previsto alcun rimborso per i periodi non fruiti.

ARTICOLO 15 – RICONSEGNA DEI LOCALI

Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario deve:

- restituire le chiavi e ogni altro accessorio affidato;
- lasciare i locali liberi da attrezzature e materiali propri;
- sottoscrivere il verbale di riconsegna con il Concedente;
- riconsegnare i locali nello stato originario, salvo il normale deterioramento d'uso.

ARTICOLO 16 – MANUTENZIONE E MIGLIORIE

1. Ogni intervento di manutenzione ordinaria deve essere preventivamente comunicato al Concedente, con indicazione della ditta esecutrice, dei tempi e dei costi.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria o di riqualificazione dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione e accordo scritto con il Concedente.
3. Le eventuali migliorie eseguite restano acquisite a beneficio del Concedente, senza diritto a rimborso, salvo diversa previsione convenzionale.

ARTICOLO 17 – CONCESSIONI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI

Le richieste relative a eventi, gare, spettacoli o riunioni devono essere presentate con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima) e potranno essere soggette a specifiche condizioni o tariffe diverse da quelle ordinarie.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di Istituto, previa informazione ai concessionari eventualmente interessati.

ARTICOLO 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del **Codice Civile**, del **D.I. n.129/2018**, nonché alla normativa vigente in materia di gestione patrimoniale e di sicurezza degli edifici scolastici.

ARTICOLO 20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto e rimane valido fino a eventuale revoca o modifica. Le concessioni già in essere proseguono fino alla loro naturale scadenza, salvo diversa disposizione motivata del Concedente.

La Dirigente Scolastica
Antonella Ruggeri
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse